

CONTRATTI NEGOZIATI FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI E FORO TERRITORIALMENTE COMPETENTE - IL COMMENTO

Guido Vidiri

Il Corriere Giuridico N. 4/1996, Pag. 422

La Suprema Corte è stata chiamata per la prima volta ad individuare il foro territorialmente competente in una controversia in cui si intendeva far valere il diritto di recesso di cui agli artt. 4 e ss. del d.lgs. 15 gennaio 1992, n. 50 (attuazione della direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dai locali commerciali), attraverso l'accertamento che il contratto stipulato tra il consumatore e l'operatore commerciale, pur se qualificato contratto di nomina di incarico alle vendite, inquadrabile nei rapporti di collaborazione, dissimulava in realtà un contratto c.d. «porta a porta», rientrante nella normativa del suddetto d.lgs. n. 50 del 1992 [\(1\)](#).

La fattispecie descritta ha offerto ai giudici di legittimità l'occasione per ribadire, da un lato, i principi da seguire in materia di determinazione della competenza in presenza di rapporti simulati, e per specificare, dall'altro, l'ambito applicativo del disposto dell'art. 12 del d.lgs. n. 50 del 1992, che statuisce l'inderogabilità del foro territoriale in esso regolato.

Determinazione della competenza

Si ritiene comunemente in dottrina che il principio fissato dall'art. 10 c.p.c. in relazione alla competenza per valore, alla stregua del quale detta competenza va determinata in base alla domanda, valga per ogni specie di competenza, e cioè anche per quelle per materia e territorio [\(2\)](#).

Al riguardo si è puntualmente precisato che «quando la norma di competenza si riferisce al tipo di rapporto giuridico non è opportuno far dipendere la competenza dalla vera natura del rapporto esistente tra le parti, perché questo rapporto è ignoto all'inizio del processo, nel momento in cui la competenza deve essere accertata, e potrebbe anche essere inesistente», sicché si deve muovere dall'osservazione che il diritto soggettivo, che forma oggetto del processo, entra nel processo per il tramite dell'affermazione che ne fa la parte e che, denominata «ragione» o «causa» o anche «pretesa» o «situazione giuridica affermata», costituisce il tema della discussione e, nel processo di accertamento, il limite della cosa giudicata [\(3\)](#).

Un siffatto indirizzo è condiviso dalla giurisprudenza di legittimità, che ha più volte ribadito come la competenza vada determinata con riguardo al *quid disputatum* e non con riferimento invece al *quid decisum*, e come la domanda vada valutata con ogni suo accessorio al momento della relativa proposizione [\(4\)](#). Corollario dei principi innanzi enunciati è l'ulteriore statuizione della sentenza annotata, secondo la quale nelle controversie in cui si deduca la simulazione di un contratto diretto a dissimulare altro negozio, di cui si invoca l'operatività, deve farsi riferimento - ai fini dei criteri determinativi della competenza per territorio - al rapporto che si assume dissimulato e su cui l'attore fonda la sua domanda [\(5\)](#). In particolare, sulla base di tali presupposti teorici, la Suprema Corte ha fatto riferimento al disposto del comma 2 dell'art. 413 c.p.c. e non a quello del comma 4 dello stesso articolo (nel testo introdotto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 128, inerente ai rapporti di agenzia o rappresentanza commerciale o di collaborazione di cui al comma 3 dell'art. 409 n. 3 c.p.c.) nei giudizi in cui si faccia valere la simulazione di un contratto di agenzia, in quanto dissimulante un rapporto di lavoro subordinato, al fine di chiedere la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive inerenti al contratto dissimulato.

In sede di ricorso per regolamento di competenza, la decisione annotata - sulla premessa che nella fattispecie sottoposta al suo esame il ricorrente aveva sostenuto di avere concluso con un operatore commerciale una compravendita di prodotti di consumo nel proprio domicilio nonostante la diversa qualificazione attribuita dalle parti al negozio - si è richiamata all'art. 12 del d.lgs. n. 50 del 1992, riconoscendo, alla stregua di tale norma, la competenza territoriale del Pretore di Lecce, ed escludendo qualsiasi validità al foro di Pisa, indicato come esclusivo nel contratto predisposto dall'operatrice commerciale e fatto firmare all'acquirente.

La *ratio* del suddetto d.lgs. n. 50 del 1992 si evince in buona misura dalla direttiva n. 85/577, che ha inteso accordare una efficace tutela al consumatore in relazione a quei contratti conclusi al di fuori degli esercizi commerciali, e nei quali - come è agevole constatare - di regola il commerciante prende l'iniziativa della trattativa ed il consumatore si trova impreparato e preso di sorpresa, non avendo la possibilità di confrontare la qualità ed il prezzo, che gli vengono proposti, con altre offerte [\(6\)](#). Si è così, in modo puntuale, affermato che, nell'economia della direttiva comunitaria, «i dati generalmente rilevanti ai fini della protezione del consumatore sono in ordine progressivo l'iniziativa del commerciante, la sorpresa del consumatore, e l'impossibilità di quest'ultimo di confrontare qualità e prezzo di altri beni o servizi» [\(7\)](#).

L'attuazione italiana della direttiva si caratterizza per avere garantito al consumatore una tutela ancora più pregnante di quella assicurata in sede comunitaria. Ed invero, nel nostro ordinamento si finisce per prescindere dall'iniziativa presa dal commerciante, non escludendosi la tutela del consumatore anche nei casi in cui sia stato quest'ultimo a richiedere espressamente la visita dell'operatore commerciale [\(8\)](#).

In un siffatto assetto normativo di piena garanzia per l'acquirente assume rilievo centrale il diritto del consumatore di liberarsi, entro prefissati spazi temporali, dagli obblighi scaturenti dal contratto, esercitando il diritto di recesso (art. 4 e ss. d.lgs. n. 50/1992), sull'operatività del quale l'operatore commerciale deve fornire dettagliate informative (art. 5 d.lgs. n. 50/1992) [\(9\)](#).

Orbene, l'indicata condizione di favore assicurata dal legislatore al consumatore è supportata sul piano processuale dalla scelta del foro competente disposta dall'art. 12 del d.lgs. n. 50 del 1992, in base al quale per le controversie civili relative all'applicazione del decreto stesso «la competenza inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato».

E' agevole constatare come l'impianto garantistico, di cui si sono succintamente indicati gli elementi più significativi, finirebbe per perdere efficacia e consistenza se si consentisse la praticabilità di fori territoriali (nel mondo del commercio sovente prescelti in via esclusiva in appositi formulari), che per la loro non agevole accessibilità possono, specialmente per il piccolo consumatore, importare non trascurabili pregiudizi, oltre che sul versante economico, anche su quello del diritto di difesa.

Proprio per evitare tali inconvenienti è stata eliminata per l'operatore commerciale la possibilità di avvalersi dei due fori speciali facoltativi previsti dall'art. 20 c.p.c. (*forum contractus; forum destinatae solutionis*), ed è stato, contestualmente, consentito al consumatore di derogare alle regole sul foro generale ex artt. 18 e 19 c.p.c. [\(10\)](#).

Note:

(1) Sul decreto legislativo 15 gennaio 1992 n. 50 cfr. per tutti il commento di P.L. Carbone in questa Rivista, 1992, 10, 1096 ss., ed il Commentario a cura di N. Lipari, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 1993, 176 ss., cui adde: M. Cartella, *La disciplina dei contratti negoziati fuori dei locali commerciali*, in *Giur. comm.*, 1992, I, 715 ss.; F. Bocchini, *La vendita di cose mobili*, in *Commentario Schlesinger*, Milano 1994, 427 ss.

(2) Per tale opinione cfr. per tutti A. Attardi, *Sulla regola che la competenza si determina sulla domanda*, in *Riv. dir. proc.*, 1956, II, 53; T. Segrè, *Premesse sulla competenza*, in *Commentario del cod. proc. civ. diretto da E. Allorio*, I, Torino 1973, 107 ss., cui adde da ultimo C. Mandrioli, *Corso di diritto processuale civile*, I, Torino 1995, 202. Per una esauriente enunciazione delle diverse posizioni dottrinarie assunte in materia di criteri di determinazione della competenza cfr. G. Gionfrida, voce *Competenza civile*, in *Enc. dir.*, vol. VIII, Milano 1961, 46 ss.

(3) In questi precisi termini Segrè, op. cit., 108.

(4) Per tale orientamento giurisprudenziale cfr. <RGC c='CVO'> ex plurimis </RGC>: Cass. 21 maggio 1993 n. 5779, in *Giust. civ. Mass.*, 1993, 904; Cass. 28 giugno 1986, n. 4319, ivi, 1986, 1240; Cass. 8 agosto 1984, n. 4639, in *Arch. giur. circ.*, 1985, 111; Cass. 16 maggio 1983, n. 3377, in *Giust. civ. Mass.*, 1983, 1202.

(5) Cfr. al riguardo Cass. 7 ottobre 1993, n. 9929, in *Giust. civ. Mass.*, 1993, 1448, e Cass. 30 novembre 1982, n. 6512, ivi, 1982, 2200, ambedue citate nella sentenza annotata, cui adde Cass. 8 gennaio 1979, n. 101, ivi, 1979, 56.

(6) La summenzionata direttiva 85/577 è pubblicata in *GUCE* 31 dicembre 1985, n. L 372/31, in *Contratto e impresa*, 1990, 416 ss. e in questa Rivista, 1992, 10, 1093.

(7) In questi precisi termini cfr. G. Canale, nel citato Commentario a cura di Lipari, op. cit., 178.

(8) In argomento vedi amplius Canale, op. cit., 178 e ss., il quale esclude la tutela del consumatore solo in casi di condotte dolose dello stesso, come nell'ipotesi di stipula del contratto o successivo recesso al solo fine di ledere il commerciante, o di uso o minaccia di recesso per ottenere sconti, o di acquisto al fine di usare la cosa per il solo tempo in cui ha diritto al recesso (179).

(9) Sull'informativa del diritto di recesso e sul suo esercizio cfr. per tutti Cartella, op. cit., 733 ss. Per l'assunto che il nuovo tipo di recesso delineato dal legislatore del 1992 a tutela del consumatore si avvicini maggiormente alla figura codicistica rispetto al recesso previsto - per la tutela del risparmiatore nella vendita «porta a porta» di valori mobiliari - dall'art. 18 ter legge 7 giugno 1974, n. 216 vedi Carbone, op. cit., 1097.

(10) Per analoghe considerazioni sul foro competente ex art. 12 d.lgs. 15 gennaio 1992, n. 50 cfr. Bocchini, op. cit., 431. Per la precisazione che debba farsi ricorso alle norme di diritto internazionale processuale al fine di individuare il giudice competente nei casi in cui il luogo di residenza o il domicilio del consumatore non siano ubicati nel territorio nazionale vedi infine: Cartella, op. cit., 746, il quale ribadisce anche come la norma in esame protegga a tutta evidenza il consumatore «da un lato - e nella veste di convenuto - impedendo che egli sia sottratto al proprio giudice naturale e da un altro lato - e quale attore - consentendogli di proporre la lite nella sede per lui più agevole».